

verso un responsabile qualora designato, un documento programmatico concernente le misure di sicurezza da osservarsi nelle operazioni relative al o ai trattamenti medesimi;

visto il Decreto legge del 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in Legge 23 febbraio 2006 n. 51, che proroga i termini di cui all'art. 180 del D.Lgs 196/03, l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza per l'anno 2006 andrà effettuato entro il 31 marzo 2006;

preso atto che titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 196/03 e anche in forza di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione 10 marzo 1998, n.16-24093, è l'Ente Regione Piemonte nel suo complesso, nella persona del suo rappresentante legale il Presidente della Giunta Regionale;

considerato, inoltre, che la responsabilità del profilo generale della sicurezza nell'ambito della Giunta Regionale del Piemonte è di competenza della Direzione Organizzazione; Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane e nell'ambito del Consiglio Regionale del Piemonte è di competenza della Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale;

dato atto che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, nella versione predisposta e allegata al presente atto, integra i requisiti indicati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella "Guida operativa per redigere il Documento Programmatico per la Sicurezza", contenendo altresì gli elementi descrittivi prescritti nell'allegato B) al Codice, ripartiti, quando necessario, nelle due parti organizzative componenti, Consiglio e Giunta;

dato atto delle attività effettuate nel corso degli anni dalla Regione Piemonte per garantire l'osservanza delle proprie Strutture ai disposti di legge concernenti le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi, a tutela della privacy, a partire dalla circolare 14 marzo 2000, prot.n.4972/7/7/14/5;

quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale unanime;

visti gli artt. 22 e 23 della l.r. 51/97;

vista la D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004,

delibera

- di approvare, relativamente ai contenuti di competenza della Giunta Regionale, il Documento Programmatico sulla Sicurezza, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

- di demandare ad atto amministrativo da predisporre a cura della Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale del Consiglio Regionale l'approvazione del Documento relativamente ai contenuti di competenza del Consiglio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 13-2446

Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni ex art. 25 del Codice Civile

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

le funzioni di cui all'articolo 25 del Codice Civile e inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni riconosciute dalla Regione Piemonte ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.P.R. 616/77 con il Libro I, Titolo II del Codice Civile ed il D.P.R. 361/00, sono esercitate dalla Direzione Patrimonio Tecnico già preposta alle funzioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata e tenuta del registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private ai sensi e nei limiti della D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.01 e della D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.01, in collaborazione soprattutto per quanto concerne gli aspetti finanziari-economici con la Struttura Speciale Controllo di Gestione;

restano escluse dall'attività di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni operanti a livello regionale, le Fondazioni riconosciute a seguito di trasformazione da I.P.A.B. a persona giuridica privata per le quali competenti, ex L.R. n. 1/2004, sono le Province.

Le Direzioni regionali competenti per materia sono tenute a collaborare con le Direzioni Patrimonio e Tecnico e Struttura Speciale Controllo Gestione al fine di fornire informazioni relative alle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche nei confronti delle quali effettuino erogazioni di contributi e/o finanziamenti;

Le Fondazioni iscritte nel Registro di cui sopra hanno l'obbligo di inviare alla Direzione Patrimonio e Tecnico entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo la seguente documentazione:

I. il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa) e preventivo approvati dal competente - ex statuto - organo;

II. una sintetica relazione illustrativa dei bilanci di cui sopra redatta dagli amministratori;

III. la relazione dei revisori (qualora tale organo sia previsto nello Statuto della fondazione) che è opportuno iscritti all'albo dei revisori contabili qualora la fondazione eserciti attività di impresa finalizzata al perseguimento degli scopi della fondazione;

IV. la relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione;

V. una descrizione analitica dell'attività svolta nell'anno precedente e di quella che si intende svolgere nell'anno successivo;

VI. una quanto più possibile chiara descrizione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevono contributi e/o finanziamenti dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti pubblici.

I bilanci devono essere prodotti in duplice copia con nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante.

Le suddette documentazioni contabili sono oggetto di una verifica, a cura della Struttura Speciale Controllo di Gestione.

Qualora vengano rilevate anomalie o il bilancio mostri perdite che intaccano il patrimonio della fondazione si provvederà ad acquisire relazioni dettagliate sulle attività svolte, al fine di valutare se la consistenza del patrimonio è divenuta inadeguata o insufficiente in relazione al fine da realizzare. La Fondazione è tenuta a fornire chiarimenti entro 30 giorni dalla richiesta, cui potrà seguire un espresso invito a ricostituire il patrimonio. Nel caso in cui il successivo esercizio finanziario della Fondazione presentasse dell'ulteriore ingiustificato disavanzo, si valuterà se procedere alla revoca del riconoscimento della personalità giuridica o, verificandosene i presupposti, adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 26, 27 e/o 28 del Codice Civile (unificazione dell'amministra-

zione, estinzione e trasformazione delle Fondazioni). Nell'ambito di tale attività di acquisizione di ulteriore documentazione concernente la fondazione nel rispetto della legge ed in particolare delle disposizioni normative in tema di tutela sulla riservatezza dei dati, si potrà provvedere ad acquisire informazioni e documenti da altri soggetti pubblici e/o privati purché inerenti le attività delle fondazioni sottoposte a controllo.

Il mancato inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti I, II, III, IV, V e VI o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.

L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata quando ciò sia possibile e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale.

Analogamente l'esercizio dei poteri e delle prerogative di cui agli articoli 26, 27 e 28 c.c., quando si rendano necessari a seguito dell'attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 25 c.c., viene realizzato attraverso specifica autorizzazione della Giunta Regionale.

I rappresentanti della Regione, dalla stessa nominati in seno agli organi delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale, sono tenuti a relazionare sull'attività svolta dalla Fondazione.

Per quanto riguarda le Fondazioni costituite, partecipate o finanziate dalla Regione Piemonte ma operanti in ambito nazionale e, pertanto, non sottoposte alla vigilanza della Regione, sarà attivata una collaborazione con gli uffici delle Prefetture competenti al fine della assunzione delle informazioni di natura patrimoniale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 21-2454

Edilizia residenziale pubblica, art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Aggiornamento dei limiti massimi di reddito per l'accesso agli alloggi e ulteriori modalità operative per la locazione e la futura cessione degli alloggi in locazione temporanea

A relazione dell'Assessore Conti:

L'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" ha previsto la possibilità di utilizzare i finanziamenti ex gescal per realizzare alloggi, da parte di comuni, Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.), cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti, da assegnare in locazione per un periodo non inferiore agli otto anni.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) con deliberazione del 16 marzo 1994 ha approvato il programma di edilizia residenziale

pubblica 1992-95 ed ha inoltre previsto che quota parte delle risorse finanziarie di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata fosse destinato ad interventi di cui all'art. 9 della legge n. 493/93.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto del 5 agosto 1994, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 1994, ha stabilito i criteri e le modalità per la definizione del valore dei contributi, prevedendo anche il finanziamento degli interventi finalizzati alla locazione permanente. In particolare nel caso della locazione permanente l'entità del contributo è pari, per le nuove costruzioni, al 60% del costo convenzionale dell'intervento mentre, per il recupero edilizio, è pari al 70%; la metà di tale contributo deve essere restituita ai sensi di quanto previsto dal punto 1.4. del citato D.M. 5 agosto 1994. Per quanto riguarda invece la locazione temporanea, non inferiore agli otto anni, il contributo è pari rispettivamente al 20% del costo convenzionale dell'intervento, per le nuove costruzioni, ed al 25% nel caso del recupero edilizio ed inoltre il contributo non è oggetto di restituzione.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994 ha approvato il programma di edilizia residenziale pubblica 1992-1995 ed ha destinato gli interventi dell'art. 9 della legge 493/93 alle famiglie sfrattate ed a quelle che non hanno più diritto ad abitare nelle case popolari, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 46 del 28 marzo 1995 come modificata, da ultimo, con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 22. Con il richiamato provvedimento è stato inoltre demandato alla Giunta Regionale la predisposizione di un apposito bando.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 40-21087 del 21 luglio 1997, successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n. 8-29498 del 1 marzo 2000 e n. 2-8755 del 25 marzo 2003, ha approvato, per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 493/93, i bandi tipo di concorso, contenente i requisiti dell'intervento, dei soggetti attuatori e dei beneficiari, nonché gli impegni che devono essere assunti dal soggetto attuatore per ottenere i contributi. Inoltre la Giunta ha stabilito di avvalersi degli uffici del Comune per l'assegnazione dei finanziamenti e per il controllo degli interventi, ivi comprese le competenze di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità ai criteri definiti con il bando di concorso, nonché alle direttive sull'esercizio dei poteri di controllo, emanate dagli organi regionali. Venne altresì stabilito di attribuire al responsabile del procedimento amministrativo regionale il potere di indire una conferenza dei servizi, per raggiungere l'intesa con i Comuni interessati sulle modalità di assegnazione dei finanziamenti e di controllo sull'attuazione degli interventi, sulla base degli indirizzi definiti dal provvedimento regionale.

All'allegato 4, tabelle B e C, della citata D.G.R. n. 40-21087 del 21 luglio 1997 sono riportati rispettivamente i limiti di reddito convenzionale per l'accesso agli alloggi in locazione permanente e in locazione a tempo determinato (minimo otto anni), così come stabilito dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i. I limiti di reddito convenzionale per l'art. 9 della legge n. 493/93 stabiliti con la citata deliberazione del 21 luglio 1997, ragguagliati sulla base della sotto elencata tabella di equivalenza per numero di componenti del nucleo familiare, di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i., risultavano essere: